

Il presente documento contiene le condizioni generali di fornitura di servizi e prodotti tecnico-linguistici (d'ora in avanti "Condizioni Generali") della società SOGET EST S.r.l., con sede legale in Padova - Via San Marco 11/C - C.F./P.IVA 01689620282 (di seguito per brevità definita "Fornitore").

1. Oggetto

1.1. Le Condizioni Generali qui di seguito riportate regolano tutti i contratti da stipularsi tra il Fornitore ed il cliente committente (di seguito definito "Cliente") che è il soggetto (sia esso azienda, impresa, ditta, ente pubblico o privato, cittadino privato, italiano o straniero) richiedente la fornitura di servizi e prodotti tecnico-linguistici (qui di seguito e per brevità definiti "Servizi") da parte del Fornitore secondo le seguenti condizioni generali e le condizioni specifiche concordate dalle parti.

1.2. Per "SERVIZI LINGUISTICI" in generale si intendono pertanto la traduzione, l'interpretariato, la revisione testi, l'impaginazione, i servizi correlati (come ad es. accompagnamento di clienti o delegazioni ecc.) e tutto ciò che le parti concorderanno in relazione a questi oggetti purché sia presente un elemento di traduzione inteso come passaggio o trasposizione da una lingua ad un'altra.

1.3. Si specifica che per i servizi di interpretariato e simili che richiedono una presenza, si farà riferimento alle specifiche condizioni generali per i servizi di interpretariato che pur conservando il medesimo impianto delle seguenti condizioni tengono conto della diversa peculiarità di quei servizi e ne articolano la diversa regolamentazione.

1.4. Deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo se espressamente accettate per iscritto dal Fornitore ed avranno valore solo per le forniture a cui si riferiscono. Pertanto, ogni eventuale disposizione, introdotta dal Cliente, che sia in contrasto o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali, sarà considerata nulla e priva di effetto a meno che non venga espressamente accettata per iscritto dal Fornitore dopo la sua valutazione.

2. Trattative, perfezionamento e conclusione del contratto di fornitura dei Servizi, comunicazioni fra le parti

2.1. Il Cliente, sia in sede di richiesta di offerta che successivamente, comunicherà al Fornitore in modo chiaro, univoco e dettagliato tutte le indicazioni necessarie alla valutazione e alla definizione dell'incarico per la fornitura dei Servizi. Il Fornitore potrà inoltre richiedere al Cliente documentazioni e/o altro materiale utile per predisporre l'offerta e per la successiva esecuzione dei Servizi (documenti precedentemente realizzati, terminologia di settore e/o glossari, normative di riferimento ecc.). Il Cliente assume piena ed esclusiva responsabilità sollevando e manlevando il Fornitore in toto, in merito a quanto da lui comunicato, inviato od omissso anche nel caso in cui i file trasmessi contengano elementi di violazione, di reato o se potenzialmente possano generare danno o la cui trasmissione o divulgazione sia violazione di legge o di normative nazionali e internazionali. In tutti questi casi il Fornitore non ha responsabilità alcuna e si attiverà per rispettare tutte le normative vigenti. Il Cliente garantisce inoltre che i file che invierà al Fornitore sono immuni da qualsiasi virus o malware o problematica di carattere informatico.

2.2. Eventuali quotazioni praticate dal Fornitore si intendono vincolanti solo se espressamente formalizzate in un'offerta scritta (preventivo) l'accettazione della quale non perfeziona ancora il contratto poiché in caso di primo rapporto fra le parti (Cliente nuovo) bisogna sottoscrivere la Scheda di Contratto che riporta tutti gli elementi essenziali del contratto, quelli accessori, il riferimento a queste condizioni generali che vanno conosciute accettate e sottoscritte dal Cliente. In caso di rapporto che si reitera o consuetudinario tra le parti ogni lavoro commissionato dal Cliente configura un contratto autonomo che si perfeziona con l'accettazione dell'offerta del Fornitore da parte del Cliente ma facendo riferimento per quanto non contenuto in essa alla originaria Scheda di Contratto che esiste tra le parti.

2.3. L'offerta-preventivo del Fornitore s'intende valida per il periodo indicato nella stessa. Pertanto, il Fornitore non sarà tenuto a prendere in considerazione eventuali conferme pervenute successivamente alla scadenza di tale termine che potrà essere rinnovata e/o variata.

2.4. La Scheda di Contratto riporta tutti i soggetti del contratto di Servizi (le parti ed eventuali rappresentanti o mandatarî o soggetti diversi per la fatturazione), l'oggetto del contratto o il preciso riferimento ad esso, i termini di consegna, le condizioni di pagamento, le eventuali condizioni particolari richieste dal Cliente, i soggetti autorizzati a seguire il progetto e autorizzati alla piena esecuzione del contratto compresa la richiesta di variazioni e l'accettazione e gli account autorizzati all'invio di comunicazioni valide a questo fine, tutti i riferimenti anagrafici fiscali bancari necessari, il riferimento alle condizioni generali di contratto che vanno sottoscritte dal Cliente, quanto altro vogliono indicare le parti. Alla Scheda è inoltre allegata e va sottoscritta la documentazione relativa alla tutela della privacy nonché altri eventuali documenti prescritti dalla legge. La Scheda di Contratto va redatta e sottoscritta al primo lavoro con il Cliente.

2.5. Se il Cliente incarica nuovamente il Fornitore di altri Servizi o instaura con lui un rapporto continuativo, con fine di semplificazione, le parti si accordano di escludere per ogni nuovo contratto le formalità della Scheda i cui contenuti si danno per acquisiti come manifestazione di volontà delle parti. I successivi lavori vanno quindi richiesti dal Cliente con comunicazione scritta anche via e-mail ordinaria purché proveniente da un soggetto e un account autorizzati dalla Scheda o da

successive comunicazioni ufficiali per iscritto del Cliente che autorizza nuovi soggetti propri incaricati con i loro account. Rispetto a questa, il Cliente definisce il nuovo oggetto, stabilisce i termini e le eventuali condizioni specifiche, riceve l'offerta del Fornitore che rinvia alla Scheda per quanto non contenuto nell'offerta e con l'accettazione da parte del Cliente dell'offerta così pervenuta si perfeziona il nuovo contratto.

2.6. Ogni nuovo lavoro commissionato dal medesimo Cliente al Fornitore costituisce fattispecie autonoma di contratto non configurandosi mai da parte del Fornitore un contratto di somministrazione salvo diversa volontà scritta delle parti.

2.7. Le parti sono libere di variare in ogni momento gli elementi della Scheda di Contratto e di definire singole nuove e diverse condizioni per il singolo lavoro successivo al primo purché ogni variazione, condizione o elemento siano comunicati per iscritto anche tramite semplice e-mail all'altra parte che è libera di confermare e accettare o rifiutare.

2.8. Poiché per il contratto di fornitura di servizi linguistici la legge non prevede l'adozione di forme specifiche nemmeno ad probationem, le parti si accordano come segue. Per il primo contratto è richiesta la sottoscrizione della Scheda di Contratto, degli allegati per la privacy e delle Condizioni Generali. La copia sottoscritta inviata alla controparte può essere copia fotostatica o scansionata e può essere inviata anche attraverso fax ed e-mail ordinaria. Per i rapporti successivi, per le variazioni e tutte le comunicazioni le parti ritengono valida e sufficiente manifestazione di volontà la comunicazione purché scritta e inviata anche solo attraverso e-mail ordinaria (quindi NON occorrono PEC o firma digitale o altre formalità) purché proveniente da un account e da un soggetto autorizzato a norma della Scheda o di successive comunicazioni della parte. Il Fornitore non ha oneri di verifica dei poteri dei soggetti qualora il Cliente disconosca la comunicazione dei suoi delegati o collaboratori se questi sono stati autorizzati dal Cliente nella Scheda o in successive sue comunicazioni. Il Fornitore non risponde delle interferenze di soggetti dipendenti o collaboratori del Cliente che si inseriscono in maniera credibile con le loro dichiarazioni nella trattativa o nell'esecuzione del lavoro a interloquire in nome e per conto del Cliente.

2.9. Non è manifestazione di volontà la conferma di lettura di una e-mail che può essere richiesta e avvenire attraverso le procedure informatiche degli account, però rappresenta la contezza e cognizione di un atto e del suo contenuto da parte di chi ha confermato la ricezione.

2.10. La parte Cliente o Fornitore sarà responsabile quando il soggetto da essi incaricato della prestazione o essi stessi rallenteranno, ritarderanno o impediranno in qualche modo le comunicazioni o i lavori e quando questi subiranno problemi per mendacità, reticenza, infedeltà, negligenza o per qualsiasi altra causa imputabile o evitabile con la diligenza che conviene alla prestazione in oggetto. In particolare, qualora sia il Cliente a non mettere il Fornitore nelle condizioni di rispettare la legge o i termini previsti per la consegna del lavoro, questi è liberato dall'obbligo di rispetto del termine. Ogni aggravio di spesa che il Fornitore ha dovuto affrontare a causa di quanto previsto dal presente articolo a causa del Cliente grava su di esso che dovrà pagare il sovrapprezzo dovuto.

3. Committenze di più parti

3.1. La prassi contempla l'ipotesi di Clienti che chiedono la fornitura di Servizi su incarico di altri soggetti che possono essere palesati immediatamente, in un momento successivo o mai. Questo incarico può avere diversa natura giuridica: semplice incarico anche informale, rappresentanza, mandato, procura, patrocinio e tutte le altre figure assimilabili dalla legge. L'incarico a richiedere il Servizio può essere manifestazione dello stesso interesse, di interessi convergenti, di interessi divergenti. Parimenti ci possono essere più parti che palesandosi esplicitamente fin dal primo momento richiedono in comune lo stesso Servizio pattuendo di spartire le spese, provvedendo l'una a delegare l'altra alla trattativa, definizione ed esecuzione del contratto o in alternativa ponendosi come interlocutori autonomi. In ultima ipotesi ci può essere un Cliente che chiede un Servizio indicando un terzo soggetto in capo al quale sarà la fatturazione e il pagamento senza che questo interagisca nella definizione, esecuzione e accettazione del contratto.

3.2. In tutti questi casi il Fornitore non è mai responsabile dei rapporti interni fra le parti, dei loro accordi, della catena di comunicazioni, dei poteri conferiti ai soggetti, delle richieste e delle comunicazioni di cui una parte non abbia contezza.

3.3. Le parti del contratto, i soggetti e i loro poteri in relazione al contratto anche in termini di comunicazioni, richieste successive, variazioni, accettazione e reclami, l'oggetto e tutti gli altri termini contrattuali necessari alla corretta esecuzione del contratto, sono identificati e definiti nella Scheda di Contratto e nelle sue eventuali successive modifiche. Solo coloro che sottoscrivono la Scheda perfezionando e accettando quanto contenuto in essa potranno esercitare i diritti e i doveri previsti nella stessa e nelle presenti Condizioni Generali.

3.4. Il Fornitore si atterrà rigorosamente a quanto le parti che hanno sottoscritto la Scheda hanno indicato nella stessa e le terrà informate secondo le procedure comuni concordate. Eccezione questi casi in cui adempie i doveri di informazione che gli competono secondo quanto pattuito, il Fornitore non ha alcuna responsabilità se una parte non è correttamente informata dal suo delegato incaricato, o da chi per esso, di ogni aspetto e vicenda riguardante il contratto in tutta la sua esecuzione e consegna. Parimenti, se lo stesso delegato o incaricato è stato reticente, negligente, ha fornito false informazioni in qualsiasi momento della trattativa, dell'esecuzione

del contratto, della sua accettazione e consegna, che hanno prodotto un danno, un disservizio o impedito l'esercizio di un diritto alla parte non informata dallo stesso, in tutti questi casi non può essere imputata alcuna responsabilità al Fornitore.

3.5. In caso di necessità di più firme che possono richiedere dei tempi tecnici, qualora ci fosse un ritardo a causa della negligenza o di qualsiasi altro motivo in capo a uno dei soggetti che devono sottoscrivere, nessuna responsabilità può essere imputata al Fornitore per una ritardata e diversa gestione dei tempi di lavoro. Qualora il ritardo producesse più spese in capo al Fornitore o mettesse lo stesso nell'impossibilità di rispettare i termini definiti nella Scheda, questa spesa e responsabilità ricadono sulla parte che ha causato il ritardo.

3.6. Quanto previsto al comma precedente vale per tutte le comunicazioni e soprattutto per quelle urgenti che devono essere date durante l'esecuzione dei Servizi qualora debbano essere informate più parti a cura del Fornitore e lo stesso per procedere debba aspettare l'assenso espresso di tutti sia quando le mancate o ritardate comunicazioni rallentano i lavori sia quando mettono a rischio il rispetto dei termini.

4. Variazioni

4.1. Sarà facoltà del Cliente richiedere che vengano apportate variazioni ai Servizi richiesti. Il Fornitore in tal caso quantificherà al Cliente la maggiorazione del corrispettivo conseguente all'eventuale maggior onere reso necessario a seguito delle variazioni richieste ed indirà i nuovi termini di consegna stimati. In ogni caso è facoltà del Fornitore recedere dal contratto qualora l'ammontare delle variazioni richieste dal Cliente superi il sesto del prezzo complessivo originariamente convenuto oppure qualora le variazioni comportino notevoli modifiche nella natura del Servizio richiesto.

4.2. Il Fornitore non introdurrà variazioni o aggiunte ai Servizi rispetto alle previsioni contrattuali, senza l'autorizzazione scritta del Cliente. Tuttavia, qualora il Cliente non presti il proprio consenso a variazioni o aggiunte ritenute indispensabili dal Fornitore per un'esecuzione del Servizio a regola d'arte, il Fornitore sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e non fornirà alcuna garanzia per il Servizio in questione, salvi i diritti di cui all'art.1660 Codice Civile.

4.3. Ogni variazione, sia al primo lavoro sia per incarichi reiterati al Fornitore, non deve essere riportata nella Scheda salvo che non ne stravolga il contenuto o metta le parti in difficoltà nella ricostruzione del rapporto. Le variazioni che coinvolgono più parti devono essere approvate da tutte per iscritto. In ogni momento, in caso di rapporti reiterati, le parti possono chiedere la sottoscrizione di una nuova Scheda di Contratto che faccia ordine soprattutto relativamente alla identificazione dei soggetti e degli account autorizzati a eseguire il contratto e accettare modifiche e consegne.

4.4. Il Cliente avrà diritto di controllare in corso d'opera l'esecuzione dei Servizi richiesti, a proprie spese se fossero necessarie o secondo diversi accordi. Eventuali accessi presso la sede del Fornitore sono consentiti solo dopo previo accordo con il Fornitore in merito a tempistiche e modalità.

4.5. Non verranno prese in considerazione indebite interferenze e/o richieste di persone non autorizzate a termini contrattuali e non indicate dalla Scheda di Contratto. Gli unici soggetti autorizzati a richiedere e gestire variazioni sono il Cliente nella persona del suo rappresentante legale e i soggetti indicati nella Scheda ed eventuali successive variazioni

5. Codice di Comportamento

Il Fornitore dichiara di essere in possesso di un codice etico, di certificazioni di qualità e di essere associato e accreditato come fornitore presso principali associazioni di categoria. Ogni riferimento è consultabile sul sito www.soget-est.it.

6. Corrispettivi dei Servizi e pagamenti

6.1. I corrispettivi dei Servizi e i termini di pagamento saranno concordati di volta in volta e saranno indicati nell'offerta del Fornitore per ciascun singolo contratto. Il Fornitore avrà facoltà di chiedere la corresponsione di acconti a inizio lavoro e anche in fasi intermedie nei casi in cui il Fornitore lo ritenga opportuno, in considerazione del volume o della natura del lavoro.

6.2. Salvo diverso accordo scritto, tutti i pagamenti devono essere inviati al Fornitore mediante bonifico bancario o ricevuta bancaria presso la banca indicata dal Fornitore.

6.3. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo a una delle scadenze stabilite, il Fornitore si riserva il diritto di porre a carico del Cliente interessi e spese, senza necessità di costituzione formale in mora nei termini previsti dalla legge, fino alla data dell'effettivo pagamento.

6.4. Fermo quanto sopra, il mancato pagamento anche parziale dei Servizi, entro un periodo di 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita, attribuisce al Fornitore la facoltà di risolvere immediatamente il contratto cui il pagamento si riferisce ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, mediante lettera raccomandata A.R. o via PEC.

7. Consegne e accettazione

7.1. Salvo diverso accordo scritto, le consegne al Cliente degli elaborati e/o materiali che incorporano il Servizio avvengono "franco sede del Fornitore". La consegna avviene nei modi e all'indirizzo di posta elettronica o indirizzo fisico o altro indicato nella scheda. Il Cliente pertanto assume su di sé eventuali spese e oneri inerenti al ritiro e alla consegna dei materiali consegnati dal Fornitore. I termini di

consegna decorrono dalla data in cui il Fornitore riceve la Scheda di Contratto sottoscritta.

7.2. Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, nel momento e nella misura in cui le singole parti del Servizio siano pronte per la consegna. Ciò potrà avvenire, ad esempio, nel caso d'incarichi di lunga durata e/o che comportino un ingente volume di lavoro. In tali ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di fatturare i vari lotti consegnati prima della data finale prevista per la consegna dell'intero Servizio. Il Fornitore si riserva altresì di provvedere alla fatturazione del Servizio in via anticipata rispetto alla consegna dell'elaborato finale, nel caso in cui bozza del lavoro sia stata consegnata al Cliente e venga da questi trattenuta oltre i tempi stabiliti.

7.3. I tempi di consegna e di esecuzione dei Servizi hanno carattere indicativo e non tassativo, salvo espresso accordo scritto fra le parti. Di conseguenza, eventuali ritardi non potranno dare luogo ad alcuna pretesa di risarcimento, penali, annullamento dell'ordine o risoluzione del contratto da parte del Cliente. I suddetti termini di consegna sono in ogni caso superati dal sopravvenire di eventuali cause non imputabili al Fornitore.

7.4. Con la ricezione della consegna il Cliente accetta il lavoro e la sua conclusione fatti salvi i diritti a lui garantiti di reclamo e contestazione come previsti dalla legge e dalle presenti Condizioni Generali. Tuttavia, qualora i termini o la fattispecie concreta o la normale diligenza consigliino o impongano al Cliente un onere di attivazione immediata nel valutare il lavoro consegnato, il Fornitore non risponde se l'inerzia o la negligenza o le omissioni del Cliente hanno prodotto pregiudizio o danno reale o potenziale a sé stesso o ad altri. Pertanto, ogni maggior onere e spesa che si dovessero originare nonché le responsabilità conseguenti ricadono sul Cliente medesimo.

8. Garanzia, Reclami, Responsabilità

8.1. Il Fornitore garantisce che i Servizi offerti sono eseguiti a regola d'arte da personale interno e/o esterno di comprovata qualifica ed esperienza professionale, sottoposto a controllo costante in tutte le fasi del processo di prestazione dei Servizi.

8.2. Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore si avvalga di collaborazioni esterne (ad esempio, traduttori professionisti freelance) nonché acconsente l'utilizzo delle migliori tecnologie informatiche di volta in volta attuali per svolgere in tutto o in parte le prestazioni che formano oggetto dei Servizi. Il Fornitore garantisce standard professionali di elevata qualità e di non utilizzare servizi on-line di scarso livello.

8.3. La garanzia offerta dal Fornitore con riguardo alle traduzioni copre eventuali errori di tipo grammaticale e/o ortografico, nonché l'errata comprensione e/o interpretazione del testo. Sono viceversa tassativamente esclusi dalla garanzia offerta dal Fornitore contestazioni e reclami sullo stile del testo o della traduzione.

8.4. Eventuali reclami relativi ai Servizi, per vizi o difformità non rilevabili alla consegna, devono pervenire al Fornitore per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica, entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dei materiali che incorporano i Servizi cui il reclamo si riferisce e dovranno indicare con precisione i vizi o i difetti di conformità rilevati. Il mancato rispetto di questo termine tassativo di decadenza per inoltrare il reclamo comporterà per il Cliente la decadenza da ogni diritto e azione per contestare i Servizi.

8.5. Nel caso in cui debba essere rispettato un termine per consegnare i lavori completati anche in relazione a terze parti (per esempio enti, amministrazioni, autorità giudiziaria, ecc.), l'inerzia o il ritardo del Cliente nel proporre e dettagliare il reclamo che renda difficoltoso l'intervento successivo del Fornitore fino a renderlo impossibile, esclude ogni responsabilità del Fornitore stesso; in questi casi ogni nuova e diversa spesa nonché le responsabilità che si generano ricadono sul Cliente ritardatario.

8.6. In caso di reclami, salvo che non ne sia verificata l'infondatezza, il Cliente avrà diritto di ottenere dal Fornitore l'eliminazione di eventuali vizi o difformità e, se valutato necessario dal Fornitore, il rifacimento del Servizio nel più breve tempo possibile e a spese del Fornitore.

8.7. È escluso qualsiasi diritto del Cliente a ottenere riduzioni o rimborsi totali o parziali del prezzo, oppure rimborsi spese per l'eventuale affidamento a terzi anche esterni delle eventuali correzioni o del rifacimento del lavoro, salvo preventivo ed espresso accordo tra le Parti in tal senso. In ogni caso, la responsabilità del Fornitore, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa o ragione, contrattuale o extracontrattuale, ivi inclusi danni diretti e/o indiretti subiti dal Cliente o da terzi, non potrà eccedere un importo pari al corrispettivo pattuito per il Servizio cui la responsabilità del Fornitore si riferisce. Quale unica deroga a quanto sopra, ove il Fornitore sia dotato di polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dai Servizi, il Fornitore sarà responsabile, limitatamente agli eventi coperti da tale polizza, in misura non eccedente i massimali ivi previsti, restando tassativamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità per importi superiori.

8.8. Il Fornitore declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai materiali forniti dal Cliente al fine della prestazione dei Servizi. Il Cliente rimane l'unico responsabile dei contenuti di tali materiali, e sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni eventuale danno o conseguenza negativa che il Fornitore avesse a subire per effetto di quanto sopra. Il Fornitore in ogni caso si riserva il diritto di rifiutare incarichi qualora i materiali forniti dal Cliente siano reputati illegali, immorali, sconvenienti o lesivi di altrui diritti. Parimenti se nel corso dell'esecuzione

del contratto emergessero elementi o situazioni di contrarietà alla legge italiana e internazionale, il Fornitore è liberato dalle obbligazioni senza sua responsabilità e senza nulla dovere al Cliente ai sensi del successivo articolo 11. Il Fornitore, altresì, non fornisce alcuna garanzia circa il raggiungimento di risultati ulteriori di qualsiasi genere per effetto dei Servizi forniti, al di fuori di quanto garantito con le presenti Condizioni Generali e/o mediante espresse pattuizioni individuali eventualmente intercorse con il Cliente.

8.9. Nessun tipo di garanzia si applica, e il Fornitore non sarà tenuto ad alcuna prestazione, se il Cliente non è in regola con i pagamenti, se egli o terzi non soggetti al controllo del Fornitore abbiano apportato modifiche o interventi sui materiali incorporanti i Servizi o li abbiano utilizzati per scopi diversi dalla loro normale destinazione, così come in tutte le ipotesi di danno che scaturisca da colpa o negligenza del Cliente o di terzi non soggetti al controllo del Fornitore.

8.10. È altresì espressamente esclusa qualsiasi facoltà del Cliente di sospendere o ritardare pagamenti in caso di reclami, nonché di operare autonomamente riduzioni di prezzo e/o compensazioni tra gli importi dovuti dal Cliente medesimo a titolo di prezzo dei Servizi e somme che quest'ultimo ritenga a lui dovute a qualsiasi titolo.

9. Impossibilità di esecuzione del Servizio

9.1. In ogni caso, il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente qualora l'adempimento del contratto di fornitura dei Servizi sia ritardato, reso impossibile o eccessivamente oneroso a causa di eventi imprevedibili a esso non imputabili. Tra tali eventi sono da considerarsi inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i seguenti eventi naturali quali incendi, inondazioni, alluvioni, terremoti, atti di qualsiasi pubblica autorità, esplosioni, incidenti, guerre, insurrezioni, sabotaggi, atti terroristici, epidemie, scioperi nazionali, interruzioni di forniture (per esempio di energia elettrica, linee telefoniche o altri mezzi di comunicazione, nonché di altri elementi essenziali per la fornitura dei Servizi), virus informatici.

9.2. Qualora, per causa non imputabile al Fornitore né al Cliente, la realizzazione dei Servizi e/o la consegna al Cliente dei relativi materiali e/o l'esecuzione di una qualsiasi altra obbligazione del Fornitore rimanga sospesa per un periodo superiore a tre (3) mesi consecutivi, ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere il contratto senza alcuna responsabilità di sorta nei confronti dell'altra parte. Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'art.1672 Codice Civile.

10. Recesso

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura dei Servizi anche se ne sia stata già iniziata l'esecuzione. In tal caso, il Cliente sarà tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito per il Servizio, che dovrà essere corrisposto al Fornitore entro 30 (trenta giorni) dalla data della relativa richiesta da parte del Fornitore. È fatto salvo il diritto del Fornitore a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

11. Risoluzione anticipata

11.1. Il Fornitore ha diritto di risolvere immediatamente il contratto di fornitura dei Servizi, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni Generali e dalla legge, qualora intervenga qualsiasi modificazione nelle condizioni economiche del Cliente che ne comprometta la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni o nel caso in cui il Cliente sia posto, a titolo d'esempio, in liquidazione, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, o si trovi comunque in stato di insolvenza. In tal caso il Fornitore avrà diritto di chiedere l'intero pagamento in un'unica soluzione di quanto ancora dovuto dal Cliente.

11.2. Il Fornitore ha diritto a chiedere la risoluzione anticipata o una revisione del contratto qualora durante l'esecuzione del contratto emergessero elementi nel contenuto del contratto prima ignoti o comportamenti da parte del Cliente che si rivelassero contrari alla legge italiana e internazionale e ai principi della Costituzione Italiana. Il Fornitore comunicherà al Cliente le sue decisioni motivate anche attraverso e-mail ordinaria. Le motivazioni devono essere oggettive. In questi casi il Cliente non può pretendere nulla e avrà la semplice restituzione del materiale. Il Fornitore potrà pretendere il pagamento relativo al tempo in cui è stato impegnato a eseguire la propria prestazione interrotta legittimamente con l'emergere della causa ostativa ai sensi del presente articolo

12. Riservatezza

12.1. Il Fornitore e il Cliente si impegnano reciprocamente a tenere strettamente riservate e a utilizzare esclusivamente allo scopo di dare esecuzione al contratto di fornitura dei Servizi tutte le informazioni e la documentazione tra loro scambiate relativamente al Servizio o comunque alla loro attività, abbiano dette informazioni natura tecnica, tecnologica, produttiva, commerciale, societaria, amministrativa, finanziaria o aziendale in genere. Fanno eccezione all'obbligo di riservatezza quelle informazioni che siano di pubblico dominio nel momento in cui vengano comunicate, oppure lo divengano successivamente per fatto non imputabile alla parte che le abbia ricevute, nonché quelle informazioni la cui divulgazione sia necessaria per disposizione normativa o sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità.

12.2. Il Fornitore assicura che il personale interno ed esterno utilizzato per la prestazione dei Servizi è assoggettato al suddetto obbligo di riservatezza. L'utilizzo

per la traduzione di strumenti informatici di proprietà del Fornitore oppure on-line garantisce il livello di riservatezza autorizzato e concordato tra le parti. Le parti sono sempre libere di definire maggiori livelli di riservatezza eventualmente anche in funzione di un singolo incarico.

13. Diritti di proprietà del Fornitore

13.1. Appartengono al Fornitore i diritti di proprietà su quanto realizzato in fase di processo nell'erogazione del Servizio, ivi inclusi a titolo esemplificativo il materiale informativo, le banche dati, i glossari e le memorie di traduzione.

13.2. In nessun caso il Cliente è autorizzato alla distribuzione né a qualsiasi forma di sfruttamento commerciale dei materiali prodotti dal Fornitore e forniti al Cliente nell'esecuzione dei Servizi, né alla creazione di opere derivate dagli stessi.

14. Conservazione di dati e materiali

Il Fornitore potrà in ogni caso trattenere a scopo di archiviazione copia dei materiali prodotti nell'esecuzione dei Servizi e copia dei dati e materiali forniti dal Cliente, ai sensi delle leggi vigenti, salvo che non sia stato diversamente richiesto dal Cliente.

15. Autonomia

I contratti di fornitura dei Servizi fra il Fornitore e il Cliente si intendono stipulati fra parti autonome e indipendenti. Il Fornitore è un'impresa commerciale che presta i Servizi con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

16. Controversie - Foro Competente

Per ogni controversia fra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione, validità e per tutto quello che riguarda il contratto di servizi linguistici fra Cliente e Fornitore sarà in via esclusiva competente il Foro di Padova. Le parti sono libere di predisporre una transazione in caso di controversia o di concordare una forma di mediazione per evitare le procedure giudiziarie.

17. Norme applicabili

Per qualsiasi aspetto non contemplato dalle presenti Condizioni Generali, saranno applicabili le norme di legge e in particolare le disposizioni del Codice Civile in materia di contratto di appalto (artt. 1655 e seguenti). Nel caso un Cliente lo richieda possono essere applicate le sue condizioni generali purché accettate dal Fornitore

18. Clausole finali

18.1. Il singolo contratto di Servizi linguistici fra Cliente e Fornitore si perfeziona, si identifica, si regola, si interpreta e si definisce attraverso la Scheda di Contratto, le sue eventuali variazioni, le successive manifestazioni di volontà delle parti e le presenti Condizioni Generali. Eventuali pregressi accordi verbali o scritti intercorsi fra Fornitore e Cliente sugli stessi oggetti si intenderanno così sostituiti e abrogati. Eventuali successive modifiche contrattuali non avranno efficacia ove non espressamente pattuite per iscritto facendo riferimento al contratto che vanno a modificare. Eventuali altri e diversi contratti, accordi e trattative fra le stesse parti non interferiscono nel singolo contratto se non espressamente richiamati.

18.2. Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali o della Scheda di Contratto o dei successivi contratti fra le parti dovesse essere giudicata invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non comprometterà la validità e l'efficacia del contratto e delle restanti clausole a meno che non sia diversamente previsto dalla legge.

Padova,

Soget Est Srl

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di avere esaminato e approvato specificamente le seguenti clausole: art. 1 (Oggetto); art. 2 (Trattative, perfezionamento e conclusione del Contratto di fornitura dei Servizi, comunicazioni fra le parti); art. 3 (Committenze di più parti); art.4 (Variazioni); art. 6 (Corrispettivi dei Servizi e pagamenti); art.7 (Consegne e accettazione); art.8 (Garanzie; Reclami; Responsabilità); art.9 (Impossibilità di esecuzione del Servizio); art.10 (Recesso); art.11 (Risoluzione anticipata); art.13 (Diritti di proprietà del Fornitore); art.14 (Conservazione dei dati e materiali); art.16 (Controversie - Foro Competente); art. 18 (Clausole finali)

Padova,

Soget Est Srl

Il Cliente